

N. 1713/22 Not. Reato
N. 734/23 R.G. Dib.

N. 517/24 Sentenza

DEPOSITATA
8.04.2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Stefania Berlingeri

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, [REDACTED], alla pubblica udienza del **28 febbraio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale di primo grado

CONTRO

[REDACTED] nata a [REDACTED] il 4 [REDACTED]

libera - assente

IMPUTATA

v. allegato

PARTE CIVILE: *Giulio Cruciani*, nato a [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'Avv. *Angelo Di Lorenzo*, suo procuratore
speciale

del delitto di cui agli artt. 61, n. 10, 595, 1°, 2° e 3° c., cp perché offendeva la reputazione di
Giulio Cruciani, con mezzo di pubblicità, internet, pubblicando on line l'articolo "L'infermiera
senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione ed
omertà";

nell'articolo di [redacted] imputata

a. era scritto, tra l'altro, che: "... Nei corridoi non si parla d'altro, perché si sa che nella sezione
c'è un unico giudice No Vax. Sarà Giulio Cruciani? ... Dentro la sezione lavoro del tribunale
di Velletri ... è scoppiata la bufera ... I rumors si addensano sul giudice Cruciani ... Sulla
porta dell'aula del giudice, romano di 49 anni ...";

b. si riportavano dichiarazioni di

- avvocatessa che affermava "... Il 90 per cento delle sue sentenze sono appellate. È
burbero, oltremodo severo. Se davvero non fosse vaccinato sarebbe gravissimo ...
Fino a sei mesi fa ricordo le udienze con lui che non aveva nemmeno le protezioni in
plexiglas davanti ...";
- avvocato, che lo definiva "sopra le righe" e diceva "... dal primo gennaio ha spostato
le sue udienze accorpendole su due giorni, il martedì e il mercoledì. Non è escluso
che non voglia sottoporsi a due tamponi a settimana ...";
- magistrato, che affermava: "... L'ha fatta grossa ... come è possibile che la legge sia
stata interpretata in quel modo. Il provvedimento parla da sé, esprime un'ideologia
ma non voglio parlare delle posizioni personali del collega ...";

con le aggravanti

- aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, Giulio Cruciani, in servizio alla Sezione
lavoro del Tribunale di Velletri, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, trattazione del
ricorso 4236/21;
 - l'offesa consisteva in fatto determinato: Giulio Cruciani era probabilmente giudice no vax;
in Roma il 17.12.21
- competenza ex art. 11 cpp perché Giulio Cruciani è magistrato, che esercita le funzioni nel
distretto di Roma



CONCLUSIONI

PUBBLICO MINISTERO: *Chiede la condanna dell'imputata alla pena di sei mesi di reclusione previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.*

DIFESA DELLA PARTE CIVILE: *Si associa alla richiesta del Pubblico Ministero e deposita conclusioni scritte e nota spese.*

DIFESA DELL'IMPUTATA: *Chiede l'assoluzione dell'imputata perchè il fatto non costituisce reato.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



8



la pronunzia resa in dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le risultanze emerse all'esito della compiuta istruttoria dibattimentale consentono di ritenere l'inequivoca e assoluta attribuibilità dell'addebito contestato all'imputata [REDACTED] della quale appare corretto affermare la penale responsabilità.

2. Alla luce della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché dagli ulteriori testi escussi, i fatti oggetto del presente procedimento possono essere riassunti nel modo che segue.

2.1 Il 22 novembre 2021, il dott. *Giulio Cruciani*, all'epoca in servizio presso la Sezione lavoro del Tribunale di Velletri, ha emesso un decreto *inaudita altera parte* con cui ha disposto la reintegra di una dipendente della Asl [REDACTED] sospesa dal lavoro e dalla retribuzione in quanto non vaccinata contro il virus Sars-Covid-19, fissando al contempo l'udienza di comparizione delle parti del 7 dicembre 2021. A scioglimento della riserva assunta alla udienza richiamata da ultimo, il dott. *Cruciani* ha revocato il provvedimento di sospensione della dipendente e ha ordinato la reintegra della stessa nelle mansioni lavorative con le modalità indicate del provvedimento in parola.

Nelle more della celebrazione della udienza di comparizione delle parti - ha dichiarato la persona offesa escussa all'udienza del 4 ottobre 2023 - la giornalista [REDACTED] si è presentata nella sua aula di udienza e, dopo essersi qualificata, gli ha domandato se potesse porgli delle domande in merito al provvedimento da poco emesso. Non essendo interessato e disponibile a rilasciare dichiarazioni ha declinato l'offerta e ha ripreso l'udienza. Dopo circa un paio di ore, al termine della udienza, la [REDACTED] ha nuovamente fatto ingresso nella aula adibita a quel punto a camera di consiglio e ha insistentemente chiesto un colloquio al dott. *Cruciani* che, con fatica, è riuscito ad allontanarla.



Dopo il deposito dell'ordinanza confermativa del decreto, il 17 dicembre 2021 è stato pubblicato dalla testata giornalistica "La Repubblica" un articolo *on line*, a firma della odierna imputata, intitolato "L'infermiera senza vaccino. Reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà".

Della pubblicazione di tale articolo il dott. *Cruciani* è venuto a conoscenza solo qualche giorno dopo, quando alcune persone gliene hanno parlato riferendogli che veniva descritto in modo grottesco. Incuriosito, ha quindi letto l'articolo in parola appurando come effettivamente lo stesso, lungi dall'essere un commento al provvedimento adottato, rappresentava un vero e proprio attacco personale. Veniva definito "no vax, burbero, oltremodo severo", si sosteneva che il 90% delle sue sentenze venissero impugnate. Veniva mosso l'appunto che fino a sei mesi prima nel corso delle sue udienze non venisse utilizzata la protezione in plexiglass. Veniva chiaramente definito "sopra le righe" il cui provvedimento esprimeva un'ideologia. E si ipotizzava che le sue udienze del martedì e del giovedì fossero state accorpate per consentirgli di sottoporsi a un unico tampone a settimana. Ciò che maggiormente ha colpito la persona offesa è che non si trattava di mere illazioni, ma di affermazioni riportate tra virgolette e proferite da persone apparentemente qualificate come avvocati e colleghi della sezione.

In realtà - ha inteso precisare il dott. *Cruciani* - all'interno della sezione lavoro del Tribunale in quel momento non vi era alcuna "bufera". In quel periodo la sezione era composta da cinque magistrati, mentre il presidente della sezione civile svolgeva la funzione di coordinatore della sezione. Nella sezione, il suo è stato il primo provvedimento emesso in materia di reintegra di un lavoratore sospeso per omessa vaccinazione per cui non vi erano precedenti che potevano aver creato dissidi interni. Dopo l'emissione del decreto *inaudita altera parte* e la celebrazione della udienza di comparizione delle parti, il coordinatore della sezione, dott. ████████ ha convocato una riunione al cui ordine del giorno vi erano la riorganizzazione dei ruoli dei magistrati e la analisi della legislazione emergenziale (v.



provvedimento in atti) e non, come si lasciava intendere nell'articolo di giornale, il contenuto del suo provvedimento.

Anche il riferimento all'accorpamento delle udienze del martedì e del giovedì è stato percepito dal dott. *Cruciani* come una dato evidenziato al fine di metterlo in cattiva luce in quanto, secondo la fonte che ha reso l'informazione alla giornalista, ciò sarebbe stato finalizzato a non sottoporsi a due tamponi a settimana per accedere in Tribunale. Sul punto il dott. *Cruciani* ha chiarito che sino a prima della modifica tutti i suoi colleghi tenevano, come del resto anche lui, le udienze il martedì e il giovedì. Ciò faceva sì che le aule e i corridoi della sezione lavoro in quei giorni fossero particolarmente affollati, situazione certamente incompatibile con la emergenza pandemica in corso. Per tale ragione, su invito del Presidente del Tribunale, i colleghi uomini hanno deciso di accorpare le udienze mentre le due colleghe donne le hanno mantenute separate. L'unica tensione che si è potuta percepire nel corso della riunione non atteneva certamente alla decisione recentemente adottata, ma allo sgravio dalla trattazione di alcune cause che aveva ottenuto a seguito del riequilibrio dei ruoli.

Non solo, anche l'installazione del plexiglass nella sua aula di udienza o l'affissione di avvisi in merito a misure di sicurezza particolari anticontagio non sono state sue scelte personali e autonome, ma frutto di decisioni adottate uniformemente dal Presidente del Tribunale. Quanto, invece, alla apertura della porta dell'aula in pieno inverno, la persona offesa ha riferito che in quel periodo era fatto notorio che si chiedesse di far circolare l'aria negli ambienti frequentati da più persone. Poiché la sua aula aveva finestre alte che non potevano essere aperte, faceva in modo di tenere aperta la porta presente alle sue spalle che affacciava sulla parte esterna dell'edificio in tal modo vivendo anche il disagio dell'ingresso indisciplinato di persone nell'aula di udienza che, vedendo una via di accesso, facevano ingresso alle sue spalle mentre teneva udienza, così come accadeva anche nell'aula della collega che teneva udienza accanto a lui.

Ancora, la circostanza riferita da una avvocatessa, secondo la quale il 90% dei suoi provvedimenti sarebbero stati oggetto di impugnazione, non corrisponde al vero. Prima di tutto - ha inteso



chiarire il dott. *Cruciani* – si tratta di informazioni in possesso dell'ufficio e non degli avvocati. Ad ogni modo – ha aggiunto – il dato è smentito dalle statistiche del quadriennio 2018-2022 e della valutazione di professionalità operata dal Presidente del Tribunale che, nel compilare la voce specifica, non ha evidenziato anomalie per quanto riguarda il rapporto tra il primo e il secondo grado.

Infine, il titolo dell'articolo attribuisce alla persona offesa la qualità di giudice "no vax" qualità che, stando al significato etimologico della parola, è attribuita a colui che si oppone alla vaccinazione obbligatoria di massa e, stando alla definizione offerta dalla stessa testata giornalistica in un precedente articolo, caratterizza una persona che ha come titolo di studio la licenza media, è disoccupata e ha un disagio abitativo.

Nel rispondere alle domande poste dal Difensore dell'imputata il dott. *Cruciani* ha dichiarato che solo molto tempo dopo ha scoperto che lo stesso 17 dicembre 2021 era stato pubblicato un altro articolo a firma della [REDACTED] e del collega [REDACTED] che conteneva passaggi della sua ordinanza. Sempre su sollecitazione del Difensore ha riferito di non aver chiesto la rettifica dell'articolo pubblicato in quanto esso, in realtà, non conteneva una notizia ovvero una circostanza non corretta, ma lo stesso risultava integralmente offensivo per cui non poteva essere suscettibile di rettifica, mentre non sapeva che avrebbe potuto chiedere la deindicizzazione dello stesso.

Quanto alle modalità con le quali accedeva in Tribunale il dott. *Cruciani* ha chiarito di essere sempre stato in possesso del green pass e ha precisato che la scelta di accorpare le udienze non era legata alla necessità di sottoporsi a un solo tampone a settimana bensì a una richiesta organizzativa del Presidente del Tribunale alla quale hanno aderito anche altri colleghi della sezione.

La persona offesa ha quindi concluso la sua deposizione sostenendo di non essere a conoscenza del fatto che i colleghi ovvero gli avvocati lo considerassero burbero e sopra le righe e ponendo l'accento sulle valutazioni di professionalità dalle quali non sono mai emerse criticità nei rapporti con il foro, con i colleghi o con il personale amministrativo.



2.2 Nel corso del giudizio è stato escusso l'avvocato [REDACTED] del foro di Velletri, all'epoca [REDACTED] Consiglio dell'Ordine e [REDACTED]

[REDACTED] Nel novembre 2021 ha avuto modo di occuparsi di alcuni provvedimenti emessi da diversi giudici della sezione lavoro del Tribunale e, in particolare, dell'ordinanza con la quale il dott. *Giulio Cruciani* aveva disposto la reintegra di una dipendente nelle mansioni lavorative ancorché non vaccinata contro il virus Sars-Covid 19 e due ulteriori provvedimenti di segno opposto emessi da altri magistrati.

L'avvocato [REDACTED] ha riferito che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si è occupato della vicenda e ha assunto l'iniziativa di chiedere un incontro con il Presidente del Tribunale. Le questioni che sono state affrontate, tuttavia, non hanno riguardato il merito della decisione adottata dal dott. *Cruciani*, ma la mancanza di coordinamento nella gestione delle udienze e, per quanto maggiormente interessa in questa sede, il contrasto nelle modalità di adozione dei provvedimenti di urgenza. Ciò in quanto il provvedimento d'urgenza era stato emesso solo dal dott. *Cruciani inaudita altera parte*. In quella occasione il Presidente del Tribunale li ha rassicurati garantendo loro che il coordinatore della sezione, dott. [REDACTED] avrebbe convocati i cinque magistrati della sezione prima della adozione, da parte del dott. *Cruciani*, della ordinanza confermativa del decreto. In quei giorni in Tribunale si parlava molto del suddetto provvedimento e vi erano numerosi giornalisti che circolavano nell'edificio. L'avv. [REDACTED] ha dichiarato di non aver mai rilasciato una intervista formale, ma ha ammesso di aver colloquiato con qualche giornalista e, verosimilmente, anche con l'odierna imputata che all'epoca non conosceva di persona. Ha altresì ammesso di aver parlato di giurisprudenza schizofrenica, ma riferendosi non certo alla giurisprudenza di merito, ma a quella di rito in quanto, a fronte di tre ricorsi identici presentati a tre diversi giudici della sezione lavoro, solo uno di loro si era pronunciato con decreto *inaudita altera parte*.

In quel periodo, sempre in qualità di membro del consiglio dell'ordine, è venuto a conoscenza del fatto che alcuni giudici



della sezione lavoro – e non solo il dott. *Cruciani* – avessero chiesto l'accorpamento delle udienze del martedì e del giovedì.

In merito alle ulteriori critiche mosse nell'articolo, in particolare quella relativa all'alto tasso di impugnazione dei suoi provvedimenti, l'avv. ██████████ ha dichiarato di non essere in possesso di dati relativi al numero delle impugnazioni dei provvedimenti del dott. *Cruciani*, dato che, tra l'altro, per un Difensore è del tutto influente in quanto ciò che conta è la percentuale di accoglimento degli appelli.

Ancora, il teste ha negato di aver mai definito il magistrato "burbero", così come riportato nell'articolo. Ha dato tuttavia atto di contrasti a volte insorti tra alcuni avvocati e il dott. *Cruciani* legati alla gestione delle udienze, alla mancata concessione di rinvii e alle modalità di verbalizzazione per cui, a suo avviso, eventuali lamentele da parte di alcuni avvocati potrebbero essere state trasposte in maniera atecnica dalla giornalista mediante l'utilizzo del predetto aggettivo.

Nel rispondere alle domande poste dal Difensore della parte civile, il quale gli domandava se sapesse se il dott. *Cruciani* fosse o meno vaccinato, l'avv. ██████████ ha risposto che non era a conoscenza della suddetta circostanza ma, a un certo punto, dalla cancelleria della sezione lavoro era iniziata a circolare la voce che le udienze del martedì e del giovedì di alcuni giudici sarebbero state accorpate e ciò al fine di avvantaggiare il dott. *Cruciani* che, in tal modo, poteva sottoporsi a un solo tampone per accedere in Tribunale. 26

2.3 Nel corso del giudizio è stato infine escusso il dott. ██████████ all'epoca presidente della sezione penale del Tribunale di Velletri nonché coordinatore della sezione lavoro. Questi ha ricordato che nel novembre 2021 ha avuto un colloquio con la giornalista ██████████ la quale, non appena si è presentata, gli ha rappresentato di avere poco prima tentato invano di avere un colloquio con il dott. *Cruciani*. La giornalista era interessata a un provvedimento cautelare di reintegra di una infermiera da parte della Asl emesso dal magistrato. Si trattava di un provvedimento pilota rispetto a una questione nuova, attinente alla applicazione della legislazione emergenziale



antipandemica appena emanata. Il dott. [REDACTED] ha confermato di aver dichiarato alla [REDACTED] che a breve si sarebbe svolta una riunione della sezione lavoro in quanto erano stati depositati altri ricorsi dal medesimo oggetto per cui era opportuno fare il punto della situazione sulla normativa in parola al fine di condividere una interpretazione unitaria, slava in ogni caso la autonomia di giudizio da parte di ogni magistrato. Ha spiegato alla giornalista anche che al decreto emesso *inaudita altera parte* avrebbe fatto seguito una ordinanza emessa all'esito di una udienza di comparizione delle parti e nel contraddittorio delle stesse e che l'ordinanza poteva essere impugnata mediante un reclamo al collegio del quale faceva parte.

Il dott. [REDACTED] ha proseguito riferendo che la riunione con i giudici della sezione lavoro effettivamente si è tenuta e nel corso della stessa vi è stato un vivace scambio di opinioni tra i magistrati senza, tuttavia, che nessuno prevaricasse un altro o con esasperazione delle rispettive posizioni. Si trattava di un argomento nuovo, non affrontato in nessun altro Tribunale di Italia e che richiedeva l'interpretazione di una normativa, quella emergenziale, sicuramente poco chiara e coerente.

Su sollecitazione del Difensore dell'imputato il dott. [REDACTED] ha ammesso che la [REDACTED] gli ha chiesto informazioni in merito alla vaccinazione del dott. *Cruciani* e ha inteso precisare che alla giornalista ha risposto che non era a conoscenza delle situazioni personali dei colleghi, trattandosi di dati sensibilissimi, e il titolare del trattamento dei dati personali era unicamente il Presidente del Tribunale, quale datore di lavoro. Ha ricordato, tuttavia, di aver detto alla [REDACTED] che aveva appreso dal Presidente che tra tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale, quarantatré, solo uno non era vaccinato. Tale informazione, alla luce del contenuto dell'articolo di giornale redatto, è stato evidentemente interpretato dalla giornalista come se uno tra i cinque giudici della sezione lavoro non si fosse sottoposto a vaccinazione. Ad ogni modo - ha precisato il teste - non ha fatto alcun riferimento che potesse indurre la [REDACTED] a pensare che il giudice non vaccinato fosse il dott. *Cruciani*.

X



Infine, nel rispondere alle domande poste dal Difensore della parte civile, ha riferito che, per quanto da lui stesso percepito, i rapporti tra i colleghi della sezione non apparivano tesi.

3. Così ricostruito il contesto storico-fattuale della vicenda oggetto del presente procedimento, ritiene il Tribunale che l'articolo di giornale del 17 dicembre 2021 a firma della odierna imputata sia obiettivamente lesivo della onorabilità della persona offesa. Invero, in considerazione delle modalità espositive, dell'intero contenuto del testo pubblicato nonché del contesto comunicativo in cui si inserisce, perfettamente percepibile al lettore medio, non può riconoscersi allo scritto la dignità di manifestazione del diritto di critica giudiziaria, attesa la obiettiva ed evidente carica offensiva dell'articolo suddetto.

All'odierna imputata viene contestato, in particolare, di aver pubblicato il 17 dicembre 2021 sul sito internet *repubblica.it* l'articolo intitolato *"L'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice No Vax: il tribunale di Velletri diviso tra tensione e omertà"*.

Nell'articolo, più nel dettaglio era scritto *"nei corridoi non si parla d'altro, perché si sa che nella sezione c'è un giudice No Vax. Sarà Giulio Cruciani?... Dentro la sezione lavoro del tribunale di Velletri... è scoppiata la bufera... I Rumors si addensano sul giudice Cruciani..."*. Venivano poi riportate alcune dichiarazioni di una avvocatessa che affermava *"... il 90% delle sue sentenze sono appellati. È burbero, oltre modo severo. Se davvero non fosse vaccinato sarebbe gravissimo. Fino a sei mesi fa ricordo le udienze con lui che non aveva nemmeno le protezioni in plexiglas davanti..."*. Un altro avvocato lo definiva *"sopra le righe"* e diceva *"...dal primo gennaio ha spostato le sue udienze accorpendo le su due giorni, il martedì e il mercoledì. Non è escluso che non voglia sottoporsi a due tamponi a settimana..."*. Un magistrato, invece, affermava, *"...l'ha fatta grossa...come è possibile che la legge sia stata interpretata in quel modo. Il provvedimento parla da sé, esprime un'ideologia ma non voglio parlare delle posizioni personali del collega..."*.

Tanto premesso, osserva il Tribunale che nessun dubbio vi sia in ordine all'interesse pubblico alla pubblicazione della notizia della emanazione di siffatto provvedimento. In un primo dei due



scritti del 17 dicembre 2021 la ██████ - insieme al collega ██████ - aveva riprodotto la motivazione dell'ordinanza pronunciata dal Giudice *Cruciani*. Sin trattava, all'evidenza, di una decisione che aveva trovato vasta eco sulla stampa locale e nazionale. Come spiegato dal dott. ██████, infatti, si era trattato di un provvedimento pilota su una questione nuova, relativo a una normativa molto di impatto che forse i magistrati del Tribunale di Velletri erano i primi ad applicare.

Come correttamente rilevato dalla Difesa dell'imputata, anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri aveva dato ampia pubblicità alla decisione del dott. *Cruciani* con un comunicato in cui aveva segnalato la particolare rilevanza anche mediatica della vicenda. L'avv. ██████ escusso all'udienza del 22 novembre 2023, ha ricordato che della questione se ne era parlato nel sito istituzionale e, poiché il provvedimento era stato emesso inaudita altera parte, a differenza di quanto disposto da altri due magistrati della medesima sezione, in qualità di componente della commissione consiliare dedicata al diritto del lavoro aveva avvertito la necessità di andare a parlare con il Presidente del Tribunale di Velletri per segnalare questa anomalia procedurale.

Dall'esame dell'Avv. ██████ è anche emerso che della questione se ne parlava molto tra gli avvocati e, a volte, anche con i giornalisti.

Se, tuttavia, nel primo scritto del 17 dicembre 2021 l'odierna imputata si era limitata a riportare passaggi del provvedimento emesso dal dott. *Cruciani*, nello scritto pubblicato successivamente lo stesso giorno, a sua unica firma, la giornalista ha spostato l'attenzione dal provvedimento alla figura del dott. *Cruciani* sbilanciandosi in giudizi di valore sulla sua persona. Nel secondo scritto, infatti, non venivano mosse obiezioni di carattere giuridico avverso la decisione adottata dal magistrato, ma veniva sferrato un attacco morale e professionale contro la persona.

Ancorchè corrispondano al vero le circostanze che il magistrato non abbia accettato di essere intervistato dalla giornalista allontanandola dalla sua aula di udienza e che quel giorno la finestra della sua aula fosse completamente spalancata



nonostante le basse temperature, le stesse sono state manipolate dalla giornalista al fine di offrire un quadro grottesco della figura del giudice che, conformemente alle circolari diramate in quel periodo dal Ministero della Giustizia, aveva fatto sì che l'ambiente frequentato da più persone venire arieggiato e, in attesa della celebrazione della udienza di comparizione delle parti, aveva ritenuto non opportuno rilasciare dichiarazioni.

Parimenti, dalla istruttoria dibattimentale è emerso che il dott. *Cruciani* avesse chiesto l'accorpamento delle udienze del martedì e del giovedì celebrando così udienza due giorni consecutivi il mercoledì e il giovedì, ma ciò – ha chiarito il dott. *Cruciani* – era dipeso dalla necessità di non creare situazioni di sovraffollamento negli uffici giudiziari e rappresentava una risposta a un invito rivolto da parte del Presidente del Tribunale ai magistrati della sezione, alcuni dei quali (non solo il dott. *Cruciani*) hanno aderito alla richiesta. Anche la chiave di lettura di tale vicenda da parte della giornalista ha fatto emergere il dott. *Cruciani* come un magistrato che piegava l'attività giudiziaria ai suoi interessi personali.

All'esito della istruttoria sono altresì risultate rispondenti al vero le critiche rivolte da avvocati del Foro di Velletri all'indirizzo del dott. *Cruciani*, e registrate dalla ████████ nei colloqui intervenuti in occasione del suo accesso al Tribunale. Lo stesso avv. ████████ ha dichiarato di aver raccolto, in qualità di membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Velletri, diverse lamentele da parte di colleghi in merito alla eccessiva rigidità del dott. *Cruciani* che non accoglieva istanze di rinvio o fissava udienza anche ad agosto. Si tratta, come già rilevato, di circostanze estranee alla vicenda giudiziaria oggetto del provvedimento emesso e valorizzate al solo fine di colorare con tinte grottesche la figura del magistrato.

Sempre con riguardo alla rispondenza al vero dei dati fattuali divulgati da ████████ la Difesa ha ritenuto vera e seriamente verificata dalla giornalista l'informazione che il dott. *Cruciani* non fosse vaccinato. Ciò in quanto questi non ha mai smentito di non essersi sottoposto a vaccinazione contro il Covid 19.



Sempre ad avviso della Difesa lo stesso ha ammesso di essere entrato sempre con il green pass sul posto di lavoro.

Non solo, ha sostenuto la Difesa che l'informazione sia stata confermata anche dal dott. [REDACTED] al quale la [REDACTED] si era rivolta. Il presidente della sezione civile e coordinatore della sezione lavoro ha dichiarato che nel corso del colloquio con la giornalista aveva riferito che rispetto a quarantatré giudici era a conoscenza che uno non si era sottoposto al vaccino e che probabilmente questa informazione era parsa alla [REDACTED] come la conferma che questi fosse proprio il dott. *Cruciani*.

Di talché – ad avviso della Difesa - anche questa informazione deve ritenersi vera e seriamente verificata dalla giornalista. Non solo, la stessa era anche stata offerta non in chiave assertiva, ma esplicitamente dubitativa “*si sa che nella sezione c'è un unico giudice no vax. Sarà Giulio Cruciani?*”.

Ebbene, la tesi della Difesa, incentrata sul rilievo della verità della notizia appresa, non può essere condivisa. Nel corso del giudizio non è emerso con certezza che il dott. *Cruciani* non si fosse sottoposto alla vaccinazione contro il virus da Covid 19, non lo ha ammesso lui stesso e non lo hanno potuto riferire gli ulteriori testi escussi in quanto informazione sensibilissima che in alcun modo poteva essere in loro possesso. Ciò che invece è emerso è che la giornalista, nel corso del colloquio col dott. [REDACTED] possa aver frainteso il dato da quest'ultimo offerto – circa la presenza di un collega non vaccinato – e aver tratto la conclusione che si trattasse proprio del dott. *Cruciani*. Anche se così fosse, l'informazione poi divulgata dalla giornalista non corrisponde al vero in quanto la stessa, nell'articolo a sua firma, non si limita a dare la notizia della mancata vaccinazione da parte del magistrato, ma si spinge ben oltre attribuendo allo stesso la qualifica personale di “*no vax*”. Si tratta di una differenza non di poco conto tenuto conto del significato comunemente attribuito alla espressione nel comune sentire del momento di emergenza pandemica e, soprattutto, alla luce della definizione che la stessa testata giornalistica alla quale appartiene la [REDACTED] aveva offerto della persona “*no vax*”.

26



Ed infatti, la persona non vaccinata non sempre coincide con una persona contraria alla vaccinazione, ciò in quanto nel novembre 2021 potevano non essere sottoposte a vaccinazione anche persone che presentavano patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino ovvero coloro che avevano contratto il virus nei sei mesi precedenti per cui potevano beneficiare della immunità data dalla malattia. Ben diversa - nel sentire comune e secondo la stessa testata giornalistica - era la figura del "no vax" persona ideologicamente contraria a qualsiasi forma di vaccinazione e definita dallo stesso giornale una persona che ha come titolo di studio la licenza media, è disoccupata e ha un disagio abitativo. È evidente che si tratta di una espressione che nel contesto storico in cui è stata pronunciata assumeva indiscutibilmente una accezione dispregiativa. Ebbene, la ██████████ non era in possesso di alcun dato per poter affermare con certezza che il dott. Cruciani fosse "un giudice no vax" posto che, al più, a causa di un equivoco sorto nel corso del colloquio col dott. ██████████ avrebbe potuto ricavare il solo dato che il dott. Cruciani fosse non vaccinato.

Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa, la notizia viene offerta come certa proprio nel titolo dell'articolo - "*l'infermiera senza vaccino reintegrata dal giudice no vax*" - ossia quella parte dello stesso che maggiormente cattura l'attenzione del lettore.

Tanto premesso, ciò che maggiormente interessa in questa sede è che il titolo dell'articolo attribuisce al dott. Cruciani una qualifica che, si sottintende, avrebbe in qualche modo determinato la decisione assunta nel giudizio che avrebbe favorito l'infermiera sospesa dal lavoro in quanto non vaccinata.

Si tratta di una illazione che getta discredito sulla figura del magistrato e che, dunque, non rende invocabile nel caso di specie la scriminante dell'esercizio del diritto di critica giudiziaria, prevista in generale dall'art. 51 cod. pen.

In punto di diritto si osserva che, ai fini della applicabilità della predetta causa di giustificazione, si postuli, quale presupposto necessario, la verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (ex



multis, soprattutto in tema di diffamazione a mezzo stampa, ma con valutazioni che possono, in linea generale, esportarsi alla critica giudiziaria in generale, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013, Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002).

Si è consolidato, altresì, il condivisibile principio secondo cui l'esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, sebbene essa non vieti l'utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato.

Sul fronte della giurisprudenza europea, per quanto riguarda la critica diretta contro coloro i quali rivestano posizioni pubbliche rilevanti, come certamente può dirsi per chi espleti le funzioni di magistrato, la Corte Europea dei Diritti Umani, da ultimo nella sentenza Magosso e Brindani c. Italia del 16.1.2020, ha posto l'accento sul fatto che i limiti della critica nei confronti dei funzionari che agiscono in qualità di personaggi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali sono più ampi rispetto ai semplici privati cittadini.

La giurisprudenza della Corte EDU, con specifico riguardo alla diffamazione di esponenti della magistratura, interpretando il § 2 dell'art. 10 CEDU, disposizione che, tra i motivi specifici idonei a giustificare le limitazioni alla libertà di espressione, indica lo scopo di "garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario", può dirsi orientata in modo stabile ad affermare che il potere giudiziario non è sottratto alla critica, ma che la speciale protezione dell'autorità giudiziaria, attuata mediante anche possibili limitazioni alla libertà di espressione, si giustifica per il fatto che in tal modo si concorre a tutelare la buona amministrazione della giustizia, di cui il rispetto e la fiducia del pubblico sono una condizione (cfr. Corte EDU, Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55-56). La tutela dei giudici e dei pubblici ministeri, cioè, è necessaria, anche in considerazione del



particolare dovere di riserbo, prudenza e continenza che grava su di loro (Corte EDU, Prager e Oberschlick c. Austria, 26.4.1995, § 34; Corte EDU, Sunday Times (n. 1) c. Regno Unito, 26.4.1979, § 55-56).

Particolarmente rilevante è, ai fini che qui interessano, il caso risolto dalla Corte di Strasburgo nella sentenza *Morice c. Francia* del 23 aprile 2015, in cui la Grande Chambre ha chiarito come il diritto di critica nei confronti di esponenti della magistratura corrisponde ad un interesse pubblico e gode di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti dei normali cittadini, purché la critica non si traduca in “attacchi gravemente lesivi e infondati”, delineando, in tal modo, le coordinate per una corretta declinazione dell’esercizio legittimo del diritto di critica nei riguardi dell’operato della magistratura, in ragione del suo rappresentare un’istituzione fondamentale dello Stato, meritevole di essere tutelata nell’immagine di imparzialità, per la necessità di assicurare la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario (per una ricostruzione in senso analogo, cfr. Sez. 5, n. 19889 del 17/2/2021, Parrino, Rv. 281264).

Anche la giurisprudenza della Cassazione ha dimostrato peculiare attenzione ad un bilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell’onore dei magistrati coinvolti, bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia.

E così, il limite della continenza nel diritto di critica, utile a scriminare il reato di diffamazione, è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, sicché il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersi conto per valutare la portata diffamatoria di una condotta, non può scriminare l’uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale, travalicando la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all’operato altrui — che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e, tra questi, dei magistrati - e la lesione della



reputazione e dell'onore della persona attaccata. Il "dissenso", infatti, è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, ma non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (in tal senso Sez. 5, n. 7995 del 9/12/2020, dep. 2021, in motivazione).

L'elaborazione ermeneutica si è sempre più affinata, dunque, nel corso degli anni, sino a giungere all'attuale stabilizzazione di un orientamento di particolare apertura nei confronti della liceità della critica giudiziaria, sulla base del principio di derivazione anche dalla giurisprudenza europea, secondo cui, in democrazia, a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica (cfr. la citata sentenza della Corte EDU Magosso e Brindani, in tema).

Pertanto, come correttamente rilevato anche dalla Difesa della imputata, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto - si è detto - nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato.

Se tale ampiezza espansiva della critica consentita si riscontra sul fronte delle censure alla professionalità del magistrato, anche quando esse si manifestino in una forma espressiva aspra e sferzante, *non altrettanto può dirsi qualora la critica coinvolga i prerequisiti della funzione giurisdizionale, costituiti dai caratteri di indipendenza ed autonomia, percepiti come imprescindibili attribuzioni dell'essere appartenenti all'ordine giudiziario, e*

N



coinvolga un giudizio di valore e di stima sulla persona del magistrato, piuttosto che sulle sue capacità professionali.

Così, è stato stabilito che non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato e si finisce per realizzare un attacco alla "stima" di cui gode il magistrato o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio.

Ancor più esplicitamente si è affermato: in tema di diffamazione e diritto di critica giudiziaria, non è scriminata la condotta che attribuisce parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva (Sez. 5, n. 10631 del 12/2/2009, Sgarbi, Rv. 243484), sempre che, ovviamente, non vi sia prova della verità della parzialità politica attribuita, intesa come verità storica del fatto specificamente denunciato.

Dunque, qualora vengano in gioco accuse di negligenza e incapacità del magistrato, la critica giudiziaria può assumere una connotazione anche molto "pesante", aspra e sferzante; laddove, invece, detta critica si incentri su accuse di partigianeria politica e, quindi, attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità ed indipendenza - attribuzioni che, non a caso, sono state definite dal CSM "imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali" (insieme all'equilibrio, cfr. la Circolare n. 20681 del 8.10.2007 e successive modifiche, in tema di valutazione di professionalità) - l'unica possibilità di ritenere la condotta diffamatoria scriminata deve essere indicata nella precisa verità storica del fatto, non potendo il giudizio di valore, di cui pure in astratto può nutrirsi la critica, avere ingresso in tal caso.

Ebbene, proprio l'applicazione al caso di specie delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate non consente di applicare nei confronti della imputata la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica.



L'articolo di giornale a firma della ██████████ si è chiaramente posto l'obiettivo di criticare non soltanto la professionalità di quest'ultimo, intento certamente legittimo - per quanto sinora esposto - anche qualora il pensiero critico fosse stato manifestato attraverso espressioni forti ed aggressive (come possono essere le accuse rivolte, nella specie, al dott. *Cruciani* di essere burbero e sopra le righe e di essere stato l'unico ad adottare un provvedimento *inaudita altera parte*), ma, soprattutto, ha avuto la finalità di far apparire la decisione presa dal giudice come derivata da una matrice ideologica - l'essere "no vax" e, quindi, contrario alla vaccinazione - in tal modo accusandolo apertamente di parzialità e mancanza di indipendenza e colorando il provvedimento di un alone negativo immanente ed irrimediabilmente diffamante.

Si rammenta che per indipendenza si intende lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali senza condizionamenti, rapporti o vincoli che possano influenzare negativamente o limitare le modalità di esercizio della giurisdizione; l'imparzialità, invece, implica il corretto atteggiamento del magistrato nei confronti di tutti i soggetti processuali (e, come è stato ben precisato, essa è la imprescindibile condizione che gli organi giurisdizionali devono avere nella coscienza sociale).

Tali due essenziali prerequisites della professionalità di un magistrato sono stati messi in discussione dalla giornalista nei riguardi della persona offesa, senza alcun elemento concreto che potesse farli ritenere appannati o mancanti.

Come si è già avuto modo di ribadire, la ██████████ non ha mai avuto (e non poteva avere) la conferma che il dott. *Cruciani* non fosse vaccinato. La sua deduzione è stata, al più, frutto di un equivoco sorto nel corso del colloquio con il dott. ██████████. In ogni caso, l'effettiva sottoposizione del magistrato a vaccinazione o meno, non rileva nel caso di specie. Ciò in quanto la giornalista non ha diffuso la notizia che il dott. *Cruciani* non si fosse sottoposto a vaccinazione, ma gli ha attribuito la qualifica personale dispregiativa di essere un "giudice no vax". Si tratta di una qualifica che - contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa - aveva nel 2021, in piena campagna vaccinale, una



accezione sicuramente dispregiativa e lo dimostra la stessa definizione di persona "no vax" offerta dalla medesima testata giornalistica in un precedente articolo. Non solo, la giornalista ha associato la qualifica soggettiva ("il giudice no vax") alla decisione assunta dal magistrato favorevole per l'infermiera non vaccinata.

Sicché, mancando qualsiasi verità del fatto - ossia che il dott. *Cruciani* rientrasse in quella categoria di persone ideologicamente contrarie alla vaccinazione - il tenore complessivo dell'articolo a firma della imputata si risolve in un attacco gratuito all'imparzialità e all'indipendenza del magistrato bersaglio delle critiche, non scriminabile ai sensi dell'art. 51 cod. pen..

4. Ciò premesso in ordine alla ricorrenza dei presupposti per la affermazione della penale responsabilità dell'odierna imputata ritiene il Tribunale che correttamente contestata e adeguatamente provata risulta la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale, dott. *Giulio Cruciani*, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Velletri, a causa dell'adempimento delle sue funzioni, ossia l'emissione dapprima di un decreto e successivamente di una ordinanza confermativa nell'ambito della causa n. 4236721 R.G..

Parimenti ricorre la circostanza aggravante di aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato ovvero di essere un "giudice no vax" e che tale posizione ideologica abbia inciso sul merito della decisione assunta nell'ambito del predetto procedimento.

5. Venendo ora al trattamento sanzionatorio, alla ██████████ in ragione del suo stato di incensuratezza e della condotta successiva al reato consistita nella eliminazione dell'articolo incriminato, possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche, anche al fine di meglio proporzionare la sanzione all'effettiva offensività del fatto contestato, da bilanciare in prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti.

6. Quanto, invece, alla pena concreta da irrogare questo Tribunale ritiene di non poter percorrere la strada della condanna a pena detentiva, richiesta dal Pubblico Ministero, ormai preclusa dalla giurisprudenza di Strasburgo, avallata di



recente dalla Corte di Cassazione, sia pur con le eccezioni che la stessa ammette e, a breve, dello stesso legislatore.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, nell'affrontare la tematica del rispetto da parte degli Stati europei del diritto alla libertà d'espressione, ha affermato l'incompatibilità con l'art. 10 CEDU dell'inflizione di una pena detentiva, ancorché sospesa, nei confronti di un giornalista riconosciuto responsabile di diffamazione.

La Corte, in particolare, ha rammentato la centralità del ruolo che nello sviluppo di una società democratica riveste una libera stampa, gravata del dovere (e del diritto) di informare su tutte le questioni di interesse generale, espressione del principio democratico, per la cui esplicazione può e deve ammettersi un certo ricorso all'esagerazione e finanche alla provocazione; d'altra parte ha precisato che gli Stati sono tenuti, in virtù degli obblighi positivi discendenti dall'art. 8 CEDU, a limitare la libertà d'espressione in modo da tutelare l'onore e la reputazione individuali; ma «non possono far ciò attraverso misure che indebitamente trattengano i mezzi di informazione dall'adempire alla propria funzione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine all'abuso, manifesto o solo supposto, dei pubblici poteri»: «l'effetto dissuasivo che il timore di siffatte sanzioni ha sull'esercizio della libertà d'espressione da parte dei giornalisti, d'altronde, è evidente» (cfr. Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, sent. 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre c. Romania).

La previsione di una sanzione detentiva per il giornalista diffamatore (e *a fortiori* l'irrogazione della pena della reclusione in concreto) non è, tuttavia, sempre incompatibile con l'art. 10, risultando al contrario legittimata in «circostanze eccezionali» lesive di altri diritti fondamentali, come nei casi - del tutto distinti da quello in esame - di istigazione all'odio razziale o etnico, o di incitamento alla violenza.

Tale soluzione, del resto, si pone pienamente in linea con le più recenti scelte legislative, essendo attualmente sottoposto al vaglio della Commissione Giustizia della Camera l'esame del disegno di legge, già approvato al Senato, che prevede



l'eliminazione dal reato di diffamazione della sanzione detentiva, sostituita unicamente da quella pecuniaria.

Pertanto, sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., stimasi equa la pena di euro [REDACTED] (pena base: euro [REDACTED] di multa, ridotta come sopra previa concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti) cui segue, *ex lege*, la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

7. Nella concreta graduazione della pena, l'evidenziato stato di incensuratezza consente di formulare un giudizio prognostico positivo circa la futura astensione dalla commissione di reati e, dunque, di riconoscere a [REDACTED] il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e ss. cod. pen., oltre quello della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.

8. Passando all'esame degli aspetti risarcitori, per quanto concerne la domanda avanzata dalla costituita parte civile si osserva che nessun dubbio sussiste in ordine all'*an* e al *quantum debeatur*, essendo le prove acquisite sufficienti per una integrale liquidazione del danno non patrimoniale che si liquida in via equitativa in complessivi euro [REDACTED] importo che pare più che congruo a risarcire la parte civile del turbamento che può essere derivato dalla condotta dell'imputata - che quest'ultima dovrà corrispondere, unitamente al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo, in favore della parte civile.

Ai sensi dell'art. 185 co. 2 cod. pen., *"ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"*.

Esclusa tuttavia ogni forma di automatismo, l'obbligazione risarcitoria dell'autore del reato implica la prova che un danno sia stato effettivamente cagionato, non potendo la conseguenza lesiva ritenersi insita nella fattispecie penalmente illecita e dovendo trovare applicazione, rispetto ad ogni tipo di danno, il principio generale offerto dall'art. 2697 cod. civ.

L'art. 2056 cod. civ., peraltro, ai fini della selezione del danno risarcibile nella responsabilità da fatto illecito, richiama le disposizioni contenute negli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., per cui, anche in questo settore, danno risarcibile è quel pregiudizio



che consegue in via immediata e diretta all'illecito, per il quale, cioè, sussiste un rapporto eziologico giuridicamente rilevante con il fatto illecito. È inoltre quello che deriva dalla lesione apprezzabile di un interesse giuridicamente rilevante per l'ordinamento. considerando, al contempo, che – come recentemente affermato dalla Corte di legittimità (Cass. civ., sentenza n. 1361 del 2014) – in ragione dell'ampia accezione di danno non patrimoniale contenuta nell'art. 185 cod. pen., in presenza di reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti ma anche quello connesso alla lesione di interessi inerenti alla persona (come quelli sanciti dalla CEDU) non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia di cui all'art. 2043 cod. civ.; in tal caso, infatti, la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso), sempre che la lesione risulti apprezzabile, superi cioè la soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza tra consociati) e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi.

Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note sentenze gemelle del 2008, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso al superstite, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione; viceversa, in difetto di prova di lesioni permanenti o temporanee, il danno morale, consistente nell'ingiusto turbamento conseguente all'offesa ricevuta, è autonomamente risarcibile eventualmente anche sub specie di sofferenza morale determinata dal "non poter fare",



ossia dalla forzosa rinuncia alle proprie abitudini di vita e dalla modifica *in peius* della propria personalità in conseguenza dell'illecito.

Trattandosi di danno conseguenza, anche il pregiudizio morale dev'essere provato in giudizio, indipendentemente dal tipo di condotta illecita che si assume averlo provocato. Tuttavia, ove il fatto generatore sia rappresentato da una condotta penalmente rilevante, l'onere probatorio gravante sul danneggiato è agevolato dalla possibilità di fare ricorso ad elementi presuntivi. Non può ad esempio trascurarsi che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, le aggressioni fisiche e morali determinano, nella generalità dei casi, un turbamento dell'animo più o meno intenso, valutabile in termini di danno morale.

Ebbene, venendo al caso in esame, può dirsi adeguatamente provato - alla stregua degli elementi sopra esaminati - che la condotta posta in essere dall'odierna imputata abbia, nell'immediatezza del fatto, arrecato un danno non patrimoniale, *sub specie* di danno morale, alla parte civile.

Nel corso dell'esame dibattimentale il dott. *Cruciani* ha dichiarato di aver appreso della pubblicazione dell'articolo di giornale da parte di persone a lui vicine che lo allertavano della presenza di un articolo nel quale veniva dipinto in maniera grottesca. Le affermazioni diffamatorie della ██████████ hanno certamente avuto un impatto negativo in particolar modo sotto il profilo lavorativo. Non solo, la persona offesa ha anche ammesso che, l'essere definito "no vax" in piena campagna vaccinale e tenuto conto della accezione dispregiativa che il termine aveva all'epoca, ha per questo temuto per la propria incolumità.

Non può allora che riconoscersi alla parte civile un congruo e appropriato ristoro del pregiudizio di carattere morale sofferto a causa della condotta posta in essere dall'odierna imputata.

Tanto premesso, in punto di *quantum debeatur*, ritiene questo giudice sufficienti gli elementi di prova al fine di addivenire a una liquidazione complessiva del danno determinato facendo ricorso a criteri equitativi.

Al riguardo occorre precisare che il legislatore ha strutturato un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle



diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entità del danno, che sarà liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda. È bene rimarcare, a tale proposito, che la monetizzazione dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile quantificare nel loro esatto ammontare. Di conseguenza, perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il *quantum* del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore ad una determinata somma), ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (cfr. Cass. pen., sez. IV, 29 aprile 2015, n. 18099). Ebbene, nel caso di specie l'entità del danno è certamente ricavabile da quanto rappresentato dalla persona offesa, le quale hanno dichiarato di aver temuto, in conseguenza dell'episodio delittuoso, per la sua incolumità tanto da ridurre le uscite nel giardino della propria abitazione per timore di incontrare l'odierna imputata.

In particolare, questo Tribunale ritiene congruo liquidare a titolo di danno non patrimoniale in favore della costituita parte civile la somma di complessivi euro [REDACTED]



9. A carico dell'imputata vanno poste le spese di costituzione e difesa delle parti civili liquidate come in dispositivo.

10. Il carico del ruolo, infine, ha suggerito l'indicazione di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

visti gli artt. 533 e 535 cod. proc. pen.,

DICHIARA

██████████ responsabile del reato alla stessa ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti, la

CONDANNA

alla pena di ██████████ di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

PENA SOSPESA e NON MENZIONE

visto l'art. 538 cod. proc. pen.,

CONDANNA

██████████ al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che si liquidano in complessivi euro ██████████

CONDANNA


██████████ al pagamento delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile per la sua costituzione e difesa in giudizio che si liquidano in euro ██████████ oltre spese generali, IVA e CPA.

visto l'art. 544 cod. proc. pen.,

INDICA

in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Perugia il 28 febbraio 2024


IL GIUDICE
██████████